

getto coll'estendere a quattro anni il servizio, che nel progetto stesso è portato a due anni.

SPANO G. B. Nell'articolo precedente è detto:

« Se però il militare non conta ancora due anni compiuti di grado, e domandi di essere giubilato per anzianità od infermità indipendenti dal servizio, avrà ragione solo alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

Dunque per analogia deve essere mantenuta in quest'articolo la limitazione a due anni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta del deputato Trotti.

(È approvata.)

Ora viene l'emendamento proposto dal deputato Bes, il quale consiste in un'aggiunta di un paragrafo così concepito:

« Quelli però provenienti da altri corpi, per effetto di transito, oppure che vicendevolmente presteranno servizio in dette armi ed in altri corpi, non saranno ammessi a godere del succitato vantaggio, ma soltanto dell'assegnamento di cui nell'articolo precedente, e se al momento della loro giubilazione non fanno più parte dei rispettivi quadri di una delle suddivisate armi, e non contano per lo meno 20 anni di non interrotto servizio. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

BES. Les raisons qui m'ont fait proposer cet amendement sont tout à fait dans l'intérêt des finances. Il est tout rationnel qu'un individu qui a une position plus avantageuse ait au moins servi 20 ans dans les armes spéciales. Sans cela, il pourrait dépendre du ministre de la guerre de faire, par exemple, passer un officier d'infanterie dans le corps des carabiniers et après 4 ans de service lui faire avoir droit à la pension des armes spéciales. Ceci me paraît entièrement contraire au but de la loi, qui demande un service de 20 à 30 ans pour donner droit à la retraite. C'est dans ce sens que j'ai proposé cet amendement.

DABORMIDA. Io approvo in massima l'emendamento dell'onorevole generale Bes, ma credo che si potrebbe redigere con maggior precisione e semplicità; come pure credo che il suo emendamento sia solo applicabile alle giubilazioni per anzianità di servizio, mentre tale non è per le giubilazioni accordate per ferite od infermità derivanti dal servizio.

Io credo adunque che si potrebbe, dopo le parole: « purché abbiano quattro anni di servizio » aggiungere: « e venti anni di servizio effettivo in uno di essi corpi, quando trattisi di giubilazione per anzianità. »

PRESIDENTE. Il generale Dabormida all'emendamento proposto dal deputato Bes proporrebbe questo sotto emendamento, cioè aggiungendo al paragrafo già votato queste parole: « a vent'anni di permanenza in una o più delle medesime, quando trattisi di giubilazione per anzianità. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DABORMIDA. Ho messo una o più delle armi, perchè può occorrere il caso che un ufficiale del genio passi nell'artiglieria o viceversa; l'essenziale si è che il militare abbia passati 20 anni nelle armi nelle quali si acquista il diritto alla giubilazione del grado superiore.

PRESIDENTE. Domando al deputato Bes se aderisce.

BES. Io temo che quell'articolo possa comprendere degli ufficiali che hanno quattro anni in quell'arma, e più un servizio nelle altre armi al momento che prendono la giubilazione. L'essenziale si è che contino 20 anni di servizio al momento che prendono la giubilazione.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento del deputato Bes:

« Quelli però provenienti da altri corpi per effetto di transito, oppure che vicendevolmente presteranno servizio in dette armi ed in altri corpi, non saranno ammessi a godere del succitato vantaggio, ma solamente dell'assegnamento di cui nell'articolo precedente, se al momento della loro giubilazione non faranno più parte dei rispettivi quadri di una delle suddivisate armi, e non contino per lo meno 20 anni di non interrotto servizio. »

SERPI. Mi pare che quelle parole di « non interrotto servizio » potrebbero togliersi, perchè io conosco molti bassi ufficiali che uscirono dal corpo dei cavalleggieri promossi ufficiali nella linea nel tempo dell'ultima guerra, sott'ufficiali eccellentissimi, i quali sarebbe a desiderare di vedere nuovamente ricollocati nel corpo dei cavalleggieri: questi rientrando nuovamente nel detto corpo non sarebbe giusto di non contar loro quel servizio penosissimo che hanno prestato nei cavalleggieri di Sardegna.

BES. Je fais observer à la Chambre que si l'on n'adopte pas mon amendement tel quel, il en arrivera que, s'il y a un changement d'officiers des armes spéciales, le Gouvernement aura un nombre infiniment plus grand de retraites à donner. Il est donc tout à fait important que cet amendement soit adopté tel quel je l'ai proposé.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti il sotto-emendamento del generale Dabormida.

DABORMIDA. Invito i signori deputati che sono disposti a votarlo a considerare che la significazione che ho inteso di dargli concorda con quella dell'emendamento del generale Bes; cosa che io credo, non avendo io voluto che semplificare la redazione e stabilire che le condizioni degli anni non debbano applicarsi che alle giubilazioni per anzianità.

PRESIDENTE. Per dare lo stesso senso che gli dà il generale Bes bisognerebbe aggiungere le parole di permanenza; esso pone questa condizione, dunque non pare si accordi.

DABORMIDA. Supponiamo che un carabiniere passi nei cavalleggieri, ed addizionati i due servizi giunga a venti anni di servizio tra ambidue, egli non deve perdere il suo diritto benché abbia cambiato di corpo.

PRESIDENTE. Siccome si manterrebbe la sua redazione « in una o più di dette armi, » ella vede che il passaggio soltanto da una all'altra non interrompe la permanenza; resta interrotto da un passaggio in un'arma comune; ma per dare lo stesso senso che vuole il generale Bes, bisogna conservare le parole « non interrotto. »

BES. Io volevo soltanto osservare che nel mio emendamento è detto « in una delle stesse armi » e che è anzi determinato che siano le armi speciali, di modo che è inutile la redazione dell'onorevole Dabormida; il mio emendamento comprende tutto.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti, prima l'emendamento del generale Bes, il quale è più ampio ed è redatto in forma di un'aggiunta, e poi, quando la Camera non creda di adottarlo, porrò ai voti l'emendamento del generale Dabormida che è forse in qualche modo più ristretto di quello del generale Bes, e così toglieremo ogni questione.

L'emendamento del generale Bes è così concepito:

« Quelli però provenienti da altri corpi, per effetto di transito oppure che vicendevolmente prestarono servizio in dette armi, ed in altri corpi, non saranno ammessi a godere del succitato vantaggio, ma soltanto dell'assegnamento di cui nell'articolo precedente se al momento della loro giubilazione non fanno più parte del quadro effettivo d'una delle